

## **CIRCOLARE N. 23 del 29/07/2020**

A tutti i Dirigenti dell'Arsial  
A tutto il personale  
All' Area Decentrata Agricoltura  
Alle Organizzazioni Sindacali  
Al Comitato Unico di Garanzia  
e, p.c. Al Presidente dell'Arsial  
Al Direttore del Personale della Regione  
Lazio  
Al Direttore della Direzione Agricoltura della  
Regione Lazio

### **OGGETTO: Proroga attività lavorativa in modalità agile fino al 2 ottobre 2020 per l'emergenza COVID-19.**

Vista la nota della Regione Lazio 674220 del 28 luglio 2020.

Considerato che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - entrata in vigore: 19 luglio 2020), di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro agile, modificando ed integrando le disposizioni dell'art. 263 del D.L. 34/2020.

La nuova formulazione dell'art. 263 ribadisce l'obbligo delle amministrazioni pubbliche, in questa fase emergenziale, di adeguare l'operatività dei propri uffici alle esigenze di cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, assicurando la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.

A tal fine, **il nuovo testo dell'art. 263** introdotto dalla legge di conversione, **dispone che fino al 31 dicembre, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, “le Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi mediante flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza (appuntamenti e prenotazioni) anche attraverso soluzioni digitali non in presenza ed applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, nei confronti del 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con le sopra indicate modalità”.**

Lo stesso articolo, infine, prevede che, **dal 15 settembre 2020, cessa definitivamente di avere effetto l'art. 87, comma 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.**

Si rammenta che, ai sensi del **comma 1 lett. a)**, le amministrazioni “*limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza*”, mentre ai sensi del comma 3 “*qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio*”.

È evidente la portata innovativa della legge di conversione, poiché **il previgente testo dell'art. 263 imponeva di adeguare le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del D. L. 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici ed a quelle dei cittadini e delle imprese, mentre, il nuovo testo introduce espressamente la deroga fino al 14 settembre 2020 a tale disposizione che, dal giorno successivo, cessa definitivamente di efficacia, venendo meno l'obbligo di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro** per assicurare esclusivamente le attività che si ritengano indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza fisica in servizio.

Il comma 4-bis. dell'art. 263 del D.L. 34/2020, inoltre, apporta alcune modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed, in particolare,

*prevede che “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”;*

Il 24 luglio 2020, inoltre, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, è stato siglato il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” nel quale viene ribadita l'esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19, dovendosi contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.

Nelle more della condivisione delle misure conseguenti a tale Protocollo, che dovranno integrare quanto già previsto nella bozza di documento predisposto dall'Arsial e che sarà oggetto di condivisione con le OOSS o dei soggetti da queste individuate nell'ambito del costituendo Comitato per la verifica dell'applicazione e delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di cui al Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” del 03/04/2020 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria, e del successivo

aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, **le misure di cui alla Circolare n. 16 del 5/05/2020, sono prorogate fino a tutto il 2 ottobre 2020.**

Sulla base delle indicazioni sopra esposte, nelle more dei successivi eventuali decreti ministeriali in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, e nelle more dell'attuazione delle misure di cui ai citati Protocolli, occorre rilevare che, per lo smart working, la misura del 50% è un valore tendenziale da conseguire anche ricorrendo a misure di rotazione, da modulare in base alle specifiche esigenze organizzative e di servizio in ragione delle competenze istituzionali e delle eventuali contingenze gestionali, tenendo debitamente conto delle **prestazioni che devono necessariamente essere rese in presenza**, perché non compatibili con modalità agili, e quelle che sono connesse a lavoratori **in smart working integrale** fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, per documentate situazioni individuali (lavoratori fragili).

Al fine di dare compiuta attuazione alle normative in materia, nel rispetto dei Protocolli citati, siglati con le OOSS, **in previsione di un rientro graduale del personale in presenza successivamente al 2 ottobre 2020**, i singoli Dirigenti, ognuno per gli uffici di propria competenza, dovranno **predisporre e trasmettere** alla Direzione Generale ed all'Area Personale **entro il 10 settembre p.v.** un file in excel con la **Mappatura delle attività smartizzabili**, anche sulla base delle esperienze ad oggi maturate, e delle prestazioni che devono necessariamente essere rese in presenza perché non compatibili con modalità agile.

Nel medesimo file, i Dirigenti avranno cura di predisporre **un piano di rotazione del personale** tra smart working e lavoro in presenza, coerente con le predette attività.

A tal proposito, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti i lavoratori, i suddetti piani dovranno tener conto e dare priorità alle situazioni suscettibili di maggior tutela (dal punto di vista della salute, della maternità, della paternità e della genitorialità, etc.).

Al fine di garantire la maggior tutela possibile per i lavoratori, il piano di rotazione dovrà prevedere la presenza al massimo del 40% dei lavoratori per ogni struttura, avendo cura di verificare che in ciascun ufficio non siano presenti più di



Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  
*Il Direttore Generale*

un lavoratore per ogni stanza. Laddove ciò non sia possibile, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori misure di sicurezza, oltre all'obbligo di utilizzo delle mascherine e degli altri DPI necessari, le postazioni di lavoro dovranno garantire una distanza interpersonale di almeno 2,0 metri.

Si ringrazia per la collaborazione.